

1. Premessa.

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nel terzo anno della legislatura ha proseguito nello svolgimento delle attività di verifica nei confronti del sistema di informazione per la sicurezza cui è preposto ai sensi della legge n. 124 del 2007. L'asse centrale di tali attività continua ad essere l'attuazione delle innovazioni introdotte dalla legge sia attraverso le competenze di carattere consultivo (pareri sugli schemi di regolamento) attribuite al Comitato, sia con riferimento al concreto esercizio dei compiti assegnati ai diversi organismi che compongono il « sistema ».

Il Comitato ha sin dall'inizio interpretato le sue funzioni in modo ampio, non limitandosi ad attività di verifica per presunte « deviazioni » rispetto all'« esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni », ma — pur nel pieno rispetto delle competenze dell'Esecutivo e senza indulgere a tentativi di costituirsi quale sede di « co-decisione » — occupandosi in modo positivo della corretta applicazione della legge dal punto di vista organizzativo e funzionale, al fine di contribuire al miglioramento dell'efficienza e al perseguimento dei fini istituzionali. In tal senso, ha anche sviluppato un'azione di sollecitazione volta a realizzare un adeguamento delle strutture ai nuovi campi di interesse dell'*intelligence* dopo la fine della guerra fredda, il definirsi di nuovi assetti internazionali e lo sviluppo di tecnologie di comunicazione globale.

Consapevole delle sue peculiarità di organismo parlamentare titolare di competenze specifiche e a composizione ristretta in ragione delle esigenze di riservatezza delle materie connesse alla sicurezza nazionale, il Comitato ha inoltre ritenuto indispensabile svolgere un'azione di monitoraggio della « situazione e dei pericoli della sicurezza » (articolo 33, comma 1, della legge n. 124), svolgendo audizioni e acquisendo informative riservate dagli organi competenti sulle questioni di più stretta attualità. Senza voler invadere il campo di altri organismi parlamentari, il COPASIR ha considerato necessario contribuire alla creazione di una sede parlamentare in cui i componenti del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e i responsabili tecnici della sicurezza nazionale potessero rappresentare le loro analisi in modo compiuto sotto la protezione della « segretezza funzionale » prevista dalla legge. Si tratta di una parte fondamentale dell'attività del COPASIR, che corrisponde all'esigenza, riconosciuta anche dalla giurisprudenza costituzionale, di far sì che il controllo parlamentare possa dispiegarsi in ogni ambito di responsabilità esclusivamente politica.

Il rafforzamento dei poteri del COPASIR definito dalla riforma non poteva che essere interpretato in questo spirito. La sicurezza nazionale — quale preconditione di tutela dello Stato democratico — beneficia di aree non sottoposte al normale controllo di legalità (segreto di Stato), ma proprio per questo le prerogative del Governo devono trovare la loro verifica in una particolare sede parlamentare. È un meccanismo che può funzionare solo a condizione che la sicurezza nazionale sia sottratta al terreno della lotta politica contingente e sia trattata con spirito di leale collaborazione istituzionale. La stessa composizione « paritaria » del Comitato è testimonianza di

questa impostazione. Ciò non significa che in seno al Comitato non possano svilupparsi posizioni dialettiche e che esse siano inevitabilmente connotate anche da un « segno » politico, ma ciò deve avvenire senza strumentalizzare temi e informazioni di particolare delicatezza. Per questo il Comitato ha sempre prestato grande attenzione al rispetto della segretezza delle informazioni acquisite, anche presentando denuncia all'Autorità giudiziaria nei rari casi in cui sono state riportate dagli organi di informazione notizie riservate di cui l'organismo parlamentare era stato destinatario.

La presente relazione ha la finalità di informare innanzitutto il Parlamento su come il Comitato ha svolto le sue funzioni attraverso l'elencazione delle attività effettuate, degli strumenti attivati, dei documenti richiesti e acquisiti. Ciò, senza poter entrare nel merito — se non in modo generale — degli argomenti trattati proprio per il rispetto di quelle norme di riservatezza che ne disciplinano il funzionamento.

È necessario, tuttavia, affrontare già in premessa alcuni punti che riguardano direttamente lo stato di attuazione della legge e su cui nell'ambito del Comitato e nei rapporti con il Governo si sono manifestate talvolta diversità di valutazioni. Il Comitato, coerentemente con l'esigenza di perseguire la migliore funzionalità degli Organismi senza dar luogo a situazioni di conflittualità pregiudiziale, considera preferibile riferire le posizioni emerse sulle questioni più controverse al fine di rappresentarle alle Camere, consentendo così l'apertura di una discussione più ampia nella quale possa esprimersi quella stessa disponibilità al dialogo che condusse all'approvazione a larghissima maggioranza della legge n. 124.

Il ruolo del CISR. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico) « elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza ». Si tratta di uno dei punti centrali della riforma, che attribuisce al massimo livello della responsabilità politica l'individuazione del « fabbisogno informativo » cui devono concorrere gli organi dell'*intelligence*. Per fare in modo che il sistema dell'informazione per la sicurezza nel suo complesso sia all'altezza delle esigenze attuali e di prospettiva è innanzitutto da questa sede che devono partire gli indirizzi idonei ad ammodernare finalità e strutture.

Vi è la necessità, in definitiva, di adottare una « strategia di sicurezza nazionale » che dovrebbe aggiornare continuamente l'ambito stesso della sicurezza nazionale adeguandolo ai mutamenti delle minacce. Il ruolo del Comitato parlamentare può essere a tal fine di fondamentale importanza: del resto il COPASIR ha mostrato sin dall'inizio della legislatura una particolare sensibilità a fornire un contributo propositivo.

Annualmente il Comitato riceve un documento approvato dal CISR che contiene gli obiettivi aggiornati della politica della sicurezza

definiti sulla base delle indicazioni fornite dai singoli dicasteri interessati. È certamente compito del Comitato compiere un proprio approfondimento sulla adeguatezza di queste indicazioni in un confronto dialettico con il Governo da sviluppare nei limiti dei rispettivi ruoli istituzionali. Le proposte su temi specifici che negli scorsi anni il Comitato ha avanzato all'interno delle proprie relazioni alle Camere sono da inquadrare in questa prospettiva, come pure l'iniziativa di svolgere l'analisi — tutt'ora in corso — sul tema della sicurezza energetica nazionale, trattato in relazione sia agli scenari geopolitici internazionali e ai mercati delle commodities, sia alla sicurezza delle infrastrutture di approvvigionamento.

È bene ricordare che il Comitato, ad esempio, ha approvato nel luglio 2010 una relazione «Sulle possibili implicazioni e minacce per la sicurezza nazionale derivanti dallo spazio cibernetico» contenente analisi e proposte di cui oggi è possibile valutare il rilievo e la tempestività. Nella relazione si sottolinea la necessità di definire i confini della sicurezza cibernetica nazionale, nonché di individuare il soggetto cui attribuire la responsabilità del coordinamento complessivo delle strategie di difesa.

Si tratta di un contributo per lo sviluppo di alcune tematiche che appaiono meritevoli di grande attenzione alla luce dei cambiamenti in atto. In presenza di risorse limitate devono essere compiute, infatti, scelte di priorità, sia dal punto di vista funzionale che organizzativo, con l'obiettivo di tutelare al massimo livello possibile gli interessi, anche economici e industriali, del Paese e la sicurezza nazionale.

È in questo quadro che va considerata la richiesta più volte reiterata dal Comitato di procedere all'audizione del Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124. Del resto l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio «l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza». Il confronto sulle scelte compiute dal Governo in sede CISR dovrebbe quindi potersi svolgere innanzitutto attraverso le comunicazioni al riguardo del Presidente.

La mancata risposta alle richieste formulate dal Comitato ha dato luogo a polemiche anche all'interno dello stesso organismo. In effetti, per alcuni componenti la formulazione della legge deve essere interpretata nel senso di considerare, in caso di nomina dell'Autorità delegata, quest'ultima figura completamente sostitutiva del Presidente anche per quanto riguarda la partecipazione alle sedute del COPASIR. D'altra parte, l'attribuzione al Presidente di competenze esclusive (oltre a quella già indicata, vanno considerate, ad esempio, le altre, di estremo rilievo, sul segreto di Stato), dà forza alla tesi opposta che giudica la sua audizione come un preciso obbligo di legge. Riportare la questione al suo valore sostanziale, delimitando con maggiore precisione i confini di questo momento di confronto parlamentare, può forse consentire di superare una situazione di difficoltà che ha indubbiamente determinato momenti di disagio nel rapporto di collaborazione tra Parlamento e Governo in un settore così delicato. Si potrebbe quindi prevedere che, sulla base di una determinata interpretazione della legge n. 124 — che certamente concentra più che

in passato tutte le responsabilità dell'*intelligence* nella figura del Presidente del Consiglio — in occasione della approvazione da parte del CISR del documento « sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza », il Presidente ne illustri i contenuti al Comitato parlamentare. Tale previsione — che non escluderebbe la possibilità di ulteriori audizioni di carattere « straordinario » — potrebbe essere oggetto di un « accordo » istituzionale che ovviamente varrebbe anche per il futuro e consentirebbe di superare i rischi di strumentalizzazioni contingenti.

Il DIS e le due Agenzie. La riforma ha costruito un sistema complesso, di cui l'AISE e l'AISI costituiscono gli organismi operativi, basato su una soluzione di equilibrio tra le due possibili opzioni della struttura unica con articolazioni interne e di quella binaria con due Servizi a diversa competenza e indipendenti tra loro. La legge ha infatti individuato nel DIS l'organismo di coordinamento che, pur non avendo compiti operativi, dispone di strumenti di direzione e di verifica funzionali a rendere complementari le attività delle due Agenzie e a controllare il rispetto della legge e dei regolamenti. La definizione dei regolamenti attuativi della legge è stato il primo banco di prova per tale impostazione. È un'attività cui il Comitato ha concorso tramite i propri pareri, nei quali sono state inserite numerose condizioni, accolte in misura significativa dal Governo. Il filo conduttore di queste condizioni è rintracciabile proprio nell'intenzione di salvaguardare l'equilibrio interno del Sistema e, cioè, in definitiva costruire un ruolo appropriato per il DIS. Ora siamo nella fase in cui le nuove regole devono essere considerate alla prova della loro concreta attuazione. Il Comitato, a tal fine, si impegna per il futuro a procedere ad una verifica sistematica dei più significativi strumenti di intervento del DIS: la raccolta « delle informazioni, delle analisi e dei rapporti provenienti dai Servizi per l'informazione della sicurezza », il controllo sull'AISE e sull'AISI attraverso l'ufficio ispettivo, l'elaborazione del « piano di acquisizione delle risorse umane e materiali », la gestione e la vigilanza sugli archivi, la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza.

Un aspetto ulteriore è rappresentato dall'attribuzione di una « attività informativa » al Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) (articolo 8, comma 2, legge n. 124). La legge stabilisce, infatti, che il RIS non sia parte del Sistema di informazione per la sicurezza. In tal modo le attività informative che gli vengono attribuite e i relativi strumenti, anche di elevato livello tecnologico, di cui può disporre sono sottratti al controllo parlamentare e ai meccanismi di coordinamento che la legge prevede per ogni attività di *intelligence*. A distanza di circa un anno dalla formulazione del parere del Comitato sul regolamento concernente i rapporti tra il RIS e l'AISE, appare indispensabile compiere un approfondimento sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività informativa del RIS al fine di valutare l'introduzione di modifiche idonee a rendere coerente l'insieme della normativa.

Il crescente rilievo delle attività SIGINT, rispetto a quelle tradizionali, maggiormente fondate sulla componente umana, pone d'altra

parte l'esigenza di considerare — anche in chiave di contenimento della spesa — la percorribilità di ipotesi di razionalizzazione delle strutture e dei siti tecnologici al fine di evitare inutili duplicazioni.

A) Accentramento della gestione dei flussi informativi. Con il « disciplinare per l'alimentazione, il raccordo e la gestione del flusso delle informazioni per la sicurezza », approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2010, si è disposto che tutte le informazioni acquisite dalle Agenzie « convergano » verso il Dipartimento per esser successivamente reindirizzate all'Autorità politica e agli altri soggetti destinatari. In linea di massima, quindi, il DIS diviene l'unico interlocutore diretto degli altri soggetti istituzionali.

Ciò corrisponde certamente all'esigenza di assicurare unitarietà all'azione informativa evitando possibili sovrapposizioni o carenze nella circolazione dei dati acquisiti, ma può determinare alterazioni nell'assetto binario previsto dal legislatore e appesantimenti burocratici. Anche il Comitato, essendo destinatario per le proprie competenze di documenti dei Servizi, ha registrato questo cambio di regime e si riserva di verificare la corretta corrispondenza dei nuovi meccanismi informativi ai principi della legge.

B) Istituzione dell'Ufficio ispettivo. L'avvio dell'attività dell'Ufficio ispettivo ha costituito un momento fondamentale nell'attuazione della legge n. 124. L'Ufficio ispettivo è infatti lo strumento attraverso cui il DIS « verifica la conformità » delle attività delle Agenzie alle leggi, ai regolamenti e alle direttive del Presidente del Consiglio. Ciò avviene attraverso le ispezioni ordinarie, che hanno avuto inizio nel corso di quest'anno, e attraverso le inchieste interne « su specifici episodi e comportamenti ». Il Comitato è stato informato, nell'ambito delle relazioni semestrali, dell'andamento delle ispezioni ordinarie e si riserva al riguardo di compiere gli opportuni approfondimenti anche procedendo alla diretta audizione degli ispettori.

Per quanto riguarda le inchieste, occorre segnalare che lo svolgimento di alcune di esse si deve proprio alla iniziativa del Comitato sia, in un caso, a seguito di una conferma dell'opposizione del segreto di Stato, sia per episodi e comportamenti venuti alla luce nell'ambito delle attività del Comitato stesso. Si è quindi realizzato un positivo rapporto di collaborazione istituzionale grazie al quale è stato possibile sperimentare il funzionamento di un meccanismo di controllo inedito e che, a prescindere dai risultati ottenuti nei casi specifici, richiede una adeguata riflessione e, probabilmente, una messa a punto. Un aspetto su cui, in particolare, si è manifestata una parziale diversità di vedute all'interno del Comitato e con l'Autorità delegata è quello dell'ambito delle inchieste. L'orientamento dell'Esecutivo, su questo punto, è di circoscriverlo ai comportamenti tenuti dai soggetti che appartengono ai Servizi, escludendo la possibilità di estenderlo anche nei confronti di chi, per qualsiasi ragione, non faccia più parte del contingente speciale. Mentre alcuni componenti del Comitato hanno condiviso questa posizione, altri hanno invece sottolineato che in tal modo si realizza una notevole compressione del potere di inchiesta dell'ufficio ispettivo, in quanto sarebbe sufficiente

che un dipendente dei Servizi si dimettesse per escludere la possibilità di svolgere l'inchiesta sui comportamenti che aveva tenuto. Si verrebbe così a determinare una sovrapposizione tra l'inchiesta interna e l'ordinario procedimento disciplinare, mentre è evidente che il legislatore, prevedendo l'istituzione di un ufficio del DIS con poteri di inchiesta, ha inteso dotare l'organo di controllo di uno strumento che gli consentisse di verificare non solo i singoli comportamenti individuali, ma gli eventuali « episodi » di possibili disfunzioni o deviazioni delle strutture dai compiti istituzionali. L'obiezione che sul piano concreto viene sollevata nei confronti di questa impostazione, e che è alla base dell'orientamento assunto dall'Esecutivo, consiste nel fatto che l'Ufficio ispettivo potrebbe ottenere la collaborazione di *ex* appartenenti ai Servizi solo in presenza della loro disponibilità su base volontaria. Dal punto di vista giuridico la questione è stata sottoposta dall'Autorità delegata all'Avvocatura dello Stato, il cui parere non è stato portato a conoscenza del Comitato.

Altro aspetto critico è quello della piena conoscibilità da parte del Comitato dell'esito dell'attività ispettiva e di inchiesta ai fini dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali. Allo stato, il Comitato è informato dello svolgimento e delle conclusioni delle inchieste attraverso la relazione semestrale prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124, anche se in via di prassi riceve comunicazione dell'avvio delle stesse, delle eventuali proroghe e, nei casi in cui esse erano state attivate su sua iniziativa, delle conclusioni, sia pure in forma sintetica. Su due inchieste è stato trasmesso il testo omissato delle relazioni conclusive.

Per alcuni componenti del Comitato questo quadro informativo non è sufficiente sia in ragione dei tempi previsti dalla legge per l'invio delle relazioni semestrali da cui può derivare un rilevante ritardo nella conoscenza del Comitato sull'attività di inchiesta, sia per la natura sintetica delle informazioni ricevute, sia, nel caso della trasmissione delle due relazioni conclusive, per la natura degli *omissis* apposti.

In seno al Comitato sono pertanto emerse perplessità sull'interpretazione della normativa concernente il funzionamento dell'Ufficio ispettivo su punti certamente non secondari su cui occorrerà tornare con spirito costruttivo.

Una proposta su cui si è registrato un ampio consenso è quella di prevedere formalmente che l'attivazione dell'inchiesta interna possa avvenire su istanza del COPASIR, che dovrebbe in questo caso ricevere dal DIS tempestivamente il testo integrale della relazione ispettiva.

Come sottolineato già nella relazione annuale del 2010, una valutazione insoddisfacente sulla efficacia nei controlli ispettivi determinerebbe l'esigenza di avviare una riflessione anche sul ruolo del Comitato, nel senso che — secondo l'opinione di alcuni componenti, non condivisa da altri — andrebbe considerata l'eventualità di attribuire direttamente all'organismo parlamentare i poteri di inchiesta.

C) Risorse umane e materiali. In attuazione delle proprie competenze in materia di pianificazione delle risorse umane e materiali, il DIS ha avviato un processo di razionalizzazione dell'impiego delle disponi-

bilità finanziarie assegnate al comparto. Dal lato delle risorse materiali, si sta provvedendo alla globale centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e alla migliore utilizzazione delle sedi. Il Comitato, pur valutando positivamente questa linea di tendenza, si riserva di compiere un'analisi approfondita degli effetti concreti che ne deriveranno sia a livello finanziario sia a livello dell'efficienza delle strutture. Quanto al personale, il Comitato si è già pronunciato in senso favorevole sul piano di ristrutturazione che mira alla riduzione e alla riqualificazione degli organici. Le esigenze di contenimento della spesa rendono, d'altra parte, indispensabile una ulteriore riflessione sulla necessità di proseguire su questa strada tenendo conto del fatto che all'implementazione delle dotazioni tecnologiche dovrà conseguire l'adeguamento qualitativo e quantitativo del personale. Ciò soprattutto perché in tal modo si potrà realizzare il necessario proporzionamento delle qualificazioni e delle professionalità alle nuove missioni dell'*intelligence*. Non vanno sottaciute le difficoltà e le resistenze interne che si sono incontrate nell'attuazione di questo progetto, anche con l'aprirsi di un contenzioso amministrativo. Su tale ultimo punto, occorrerà avviare una riflessione sulle problematiche che l'uso non episodico del ricorso al giudice amministrativo da parte dei dipendenti del contingente pone per la sicurezza stessa di un settore così particolare, in cui devono essere salvaguardate le esigenze di riservatezza anche delle identità personali.

Sul reclutamento del personale, il Comitato ha sempre richiamato alla necessità di non mettere in discussione l'obiettivo della legge n. 124 di superare il sistema pre-vigente basato essenzialmente su modalità di assunzione a chiamata diretta. Pur comprendendo le difficoltà pratiche di attuare la norma che prevede l'obbligatorietà della selezione del personale attraverso lo svolgimento di procedure concorsuali in un comparto come quello dell'*intelligence*, l'organismo parlamentare ha ribadito, anche in sede di parere sul nuovo regolamento del personale, che le deroghe al principio del concorso devono essere limitate — come prevede la stessa legge n. 124 — ai soli « casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza ». Nel testo definitivo del regolamento questa impostazione è stata parzialmente accolta anche attraverso meccanismi che tengono conto delle peculiarità del settore.

Il Comitato vigilerà sul rispetto dei principi stabiliti dalla legge, valutando gli elementi informativi che gli saranno trasmessi così come previsto dallo stesso regolamento.

D) Gestione degli archivi. È proseguita da parte del DIS l'attività di riorganizzazione degli archivi nell'ottica di una omogeneizzazione dei criteri e delle procedure adottate. Si tratta di una fase di fondamentale importanza perché da un lato consentirà una piena ed efficace utilizzazione delle informazioni contenute negli archivi da parte degli stessi apparati e dall'altro sarà propedeutica all'attuazione delle disposizioni che regolano l'accesso ai documenti da parte dei soggetti esterni. Il Comitato ritiene che il ruolo svolto dal DIS in questo ambito sia da apprezzare e che, anche per il futuro, l'organismo di coordi-

namento potrà realizzare una positiva opera volta a superare gli ostacoli anche di carattere burocratico che si frappongono alla completa attuazione della legge. Di recente il Comitato ha preso atto positivamente della direttiva del Presidente del Consiglio di avvio della procedura di realizzazione degli « archivi storici » presso il DIS nei quali deve essere conservata in via esclusiva « la documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza », nonché « la documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e la relativa procedura di autorizzazione » (garanzie funzionali). Nell'occasione, il Comitato ha auspicato che il passaggio dei documenti agli archivi storici possa permettere l'accesso agli stessi da parte dei soggetti interessati che ne facciano eventualmente richiesta sulla base della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, sollecitando altresì che, in sede di attuazione della procedura, si interpretino le norme nel senso di rendere possibile l'accesso anche per motivi storici e di studio.

E) Il segreto di Stato e le classifiche di segretezza. I limiti alla utilizzazione del segreto di Stato e il ruolo del Comitato parlamentare in questo ambito costituiscono una parte fondamentale della legge di riforma, anche per il valore simbolico del segreto di Stato quale strumento di « sbarramento » nei confronti dell'autorità giudiziaria. Nella relazione si dà conto della attività svolta dal Comitato nel corso dell'anno; può essere utile però sottolineare in via preliminare che, a conclusione dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Presidenza del Consiglio per l'attuazione delle norme della legge n. 124 sul segreto di Stato (cosiddetta Commissione Granata), il Comitato ha svolto un'ampia discussione sulle relazioni affrontando alcuni dei punti più controversi della riforma. In tale occasione ha innanzitutto espresso riserve sulla proposta di introdurre la cosiddetta « protezione di secondo livello », cioè sulla « classificazione » dei documenti dopo che sia venuto a cessare il segreto di Stato. Ciò in base ad una rigorosa interpretazione della legge, che prevede espressamente l'accessibilità di tali documenti allo scadere del termine previsto per la sua durata. Questa impostazione è stata da ultimo accolta dal Governo, che ha anche recepito le valutazioni del Comitato in ordine alla applicabilità ad essi delle norme della legge n. 241 del 1990, che regola l'istituto dell'accesso e che già prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di limitarlo per determinate categorie di documenti.

Sul cosiddetto « segreto di Stato internazionale » si sono manifestati in seno al Comitato diversi orientamenti in relazione all'interpretazione delle norme della legge n. 124 che condizionano — nel caso di accordi internazionali — la cessazione del segreto di Stato alla « previa intesa » con le Autorità estere interessate. Ferma restando l'unanime identità di vedute sulla necessità di rispettare pienamente gli accordi internazionali e di non pregiudicare i rapporti con le autorità di altri Paesi, per alcuni componenti — sulla scorta di quanto proposto dalla Commissione Granata — la legge andrebbe integrata al fine di chiarire che il segreto di Stato, se di carattere internazionale, può essere utilizzato anche per fatti di terrorismo, stragi e mafia; per altri componenti viceversa per questi gravi fatti, oltre che per quelli

di eversione dell'ordinamento costituzionale, deve rimanere inalterata l'inutilizzabilità del segreto di Stato. Di fronte alla reiterata conferma da parte del Governo di condividere quest'ultima proposta della Commissione Granata, il Comitato ritiene che debbano essere senz'altro salvaguardate le condizioni di reciprocità con le Autorità estere o internazionali competenti, come, del resto, prevede l'articolo 39, comma 10, della legge n. 124. Per quanto riguarda singoli casi specifici che possano determinare un contrasto tra gli accordi internazionali e l'interesse a perseguire i gravi reati sopra indicati (articolo 39, comma 11), si può ritenere che allo stato attuale spetti alla Corte costituzionale, in caso di conflitto di attribuzione, stabilire in concreto se sussistano le condizioni per l'utilizzo del segreto di Stato. Resta ovviamente ferma la possibilità per il Governo di presentare una proposta di modifica della legge n. 124, come suggerito dalla Commissione Granata, anche se su di essa non vi è la condivisione unanime del Comitato e non sembrano esservi le condizioni per un esame parlamentare caratterizzato dallo stesso spirito che portò all'approvazione della legge n. 124.

Un ulteriore aspetto — non toccato dalla Commissione Granata, ma che è affiorato nel corso dei lavori — è rappresentato dall'opponibilità del segreto di Stato al COPASIR. Sul punto esistono posizioni diverse in seno al Comitato in relazione alla interpretazione considerata più corretta delle disposizioni della legge n. 124 che direttamente o indirettamente rilevano in materia. Tuttavia, l'ipotesi che venga opposto il segreto al Comitato parlamentare deve essere considerata residuale, date le funzioni di controllo attribuite proprio sul segreto di Stato a quest'ultimo; in ogni caso, l'eventuale conflitto non potrebbe che risolversi nell'ambito del più generale rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo.

2. Attività del Comitato.

Il Comitato, che a norma dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 124, deve riferire annualmente al Parlamento sulla propria attività, nel terzo anno a decorrere dalla data di insediamento (22 maggio 2008) ha tenuto 38 sedute, per una durata complessiva di 54 ore e 45 minuti. Nel corso di tali sedute sono state audite 37 persone, sono state esaminate la quinta e la sesta relazione semestrale trasmesse dal Governo, nonché una comunicazione di conferma dell'opposizione del segreto di Stato. Sono stati, inoltre, espressi, secondo quanto stabilito dalla legge n. 124 del 2007, sei pareri su schemi di regolamento.

La presente relazione dà conto dell'intera attività svolta dal Comitato nel periodo 22 maggio 2010 — 21 maggio 2011, suddividendo la stessa in attività di controllo (documentazione acquisita, audizioni *ex* articolo 31, sopralluoghi e missioni, esame delle relazioni semestrali sull'attività dei Servizi, esame delle comunicazioni di conferma dell'opposizione ovvero di apposizione del segreto di Stato); attività consultiva (pareri espressi dal Comitato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124).

Nel corso dell'anno di riferimento, si sono registrate variazioni che hanno riguardato la composizione del Comitato.

Il 15 dicembre 2010 l'onorevole Carmelo Briguglio, a seguito del passaggio da un gruppo di maggioranza (PdL) ad uno di opposizione (FLI), ha comunicato le proprie dimissioni da componente del Comitato al Presidente della Camera, che, in sua sostituzione, il 31 gennaio 2011 ha nominato l'onorevole Pietro Laffranco (PdL).

Il 17 dicembre 2010, il senatore Giuseppe Caforio (IdV) ha comunicato le proprie dimissioni da componente del Comitato al Presidente del Senato, che, in sua sostituzione, il 31 gennaio 2011 ha nominato il senatore Pasquale Viespoli (attualmente presidente del gruppo CN-Io Sud), che il successivo 2 marzo, a seguito del proprio passaggio dal gruppo FLI al gruppo Coesione Nazionale, ha rassegnato le proprie dimissioni. In data 27 giugno 2011, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato il senatore Felice Belisario (IdV).

Il 19 gennaio 2011 l'onorevole Piera Pastore (LNP), segretario, ha comunicato le proprie dimissioni da componente del Comitato al Presidente della Camera, che, in sua sostituzione, il successivo 20 gennaio ha nominato l'onorevole Marco Giovanni Reguzzoni (LNP), che è stato eletto segretario nella seduta del 3 febbraio 2011.

3. Attività di controllo.

Il Comitato ha proseguito, coerentemente con gli indirizzi emersi già nella prima relazione al Parlamento, il controllo sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, attraverso le audizioni, i sopralluoghi, le acquisizioni di documenti e le richieste di informazioni da DIS, AISE e AISI.

3.1. Documentazione acquisita.

L'archivio del Comitato, cui sovrintende il Presidente, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento interno, consta, a partire dall'inizio della XVI legislatura fino al 21 maggio 2011, di 758 unità documentali raccolte in 195 fascicoli, per un totale di circa 29.000 pagine. Nell'anno cui si riferisce la relazione sono state acquisite 158 unità documentali raccolte in 55 fascicoli, per un totale di circa 7.000 pagine. Il regime dei documenti è disciplinato dall'articolo 37, commi 2 e 3, della legge istitutiva e dall'articolo 12 del regolamento interno.

La documentazione acquisita all'archivio può pervenire attraverso molteplici canali.

3.1.1. Documenti trasmessi periodicamente al Comitato.

DIS, AISE e AISI curano tre pubblicazioni con cadenza periodica.

Dal DIS perviene, con cadenza settimanale, la pubblicazione denominata «Focus», documento di analisi selettiva su temi di interesse nazionale e internazionale, la cui elaborazione è frutto dell'interazione tra lo stesso DIS e le due Agenzie. Il documento, che